



Regione Molise



DIREZIONE AREA IV

Servizio Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime

LAVORI DI DRAGAGGIO DEL PORTO DI TERMOLI

PROGETTO PRELIMINARE

Elaborato:

Tavola

TAV 10

**CAPITOLATO SPECIALE
PRESTAZIONALE**

Scala

Data

11 NOV. 2015

Rif.

Responsabile del Procedimento

Arch. Nicola Carovillano

Progettazione:

Ing. Fedele Cuculo

Geom. Francesco Di Pilla

Geom. Angelo Quaglia

CAPITOLO 1

OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - FORMA DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - VARIAZIONI DELLE OPERE

Art 1.1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 168 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i, ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori di **"Dragaggio dei fondali portuali del Porto di Termoli"**, nell'omonimo Comune.

Sono compresi nell'appalto la progettazione definitiva (ex titolo II, capo I, sezione III, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010) e la progettazione esecutiva (ex titolo II, capo I, sezione IV, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010), nonché tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale descrittivo, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto preliminare dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art 1.2

FORMA DELL'APPALTO

Il presente appalto è dato a corpo.

L'importo complessivo dei lavori, comprensivo di quello per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e delle spese relative al costo del personale ammonta ad Euro **2.576.376,46 (Euro duemilionicinquecentosettantaseimilatrecentosettantasei/46 centesimi)** oltre IVA.

Art 1.3

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad Euro **2.687.008,25 (Euro duemilioneicentoottantasettemilaotto/25 centesimi)** oltre IVA, come risulta dal prospetto seguente:

	<i>Euro</i>
Corrispettivo delle prestazioni per la esecuzione dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva (Escluso Inarcassa e soggetto a ribasso d'asta):	110.631,79
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (Soggetto a ribasso d'asta)	2.525.859,28
Oneri della sicurezza (Non soggetti a ribasso d'asta):	50.517,18
Totale:	2.687.008,25

L'importo di cui al precedente comma, quindi, comprende:

- il corrispettivo delle prestazioni per la esecuzione dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva (escluso Inarcassa), stimato in euro 110.631,79 (diconsi Euro centodiecimilaseicentotrentuno/79 centesimi), somma soggetta a ribasso d'asta, determinata mediante l'applicazione del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 143 del 31/10/2013, avente ad oggetto “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria” (vedi “Calcolo del corrispettivo delle prestazioni per la esecuzione dei servizi tecnici” – Elaborato del progetto preliminare n. 7);
- l'importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza, pari ad Euro 2.525.859,28 (diconsi Euro duemilionicinquecentoventicinquemilaottocentocinquantanove/28 centesimi), somma soggetta a ribasso d'asta (vedi “Calcolo sommario della spesa” – Elaborato di progetto n. 6);
- gli oneri della sicurezza, di cui all'art. 131, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., stimati in Euro 50.517,18 (diconsi Euro cinquantamilacinquecentodiciassette/18 centesimi), somma che non è soggetta a ribasso d'asta.

Il coordinatore per la progettazione, che redigerà per il progetto esecutivo il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dall'art. 168, comma 10, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. sarà nominato dalla Stazione appaltante su proposta dell'affidatario.

Il corrispettivo delle prestazioni per la esecuzione dei servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (escluso Inarcassa) risulta stimato in euro 11.892,71 (diconsi Euro undicimilaottocentonovantadue/71 centesimi), mediante l'applicazione del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 143 del 31/10/2013, avente ad oggetto "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria".

A detto corrispettivo si applicherà il medesimo ribasso offerto, in sede di partecipazione alla gara, per la progettazione definitiva ed esecutiva.

Art 1.4

CATEGORIE PER I LAVORI E CLASSI E CATEGORIE PER LA PROGETTAZIONE

La categoria per i lavori, ex artt. 107, 108 e 109 del D.P.R. n. 207/2010, prevista nell'appalto è la seguente:

a) CATEGORIA PER I LAVORI:

Categoria OG7 "Opere marittime e lavori di dragaggio", classifica IV, per Euro 2.576.376,46 (Euro duemilionicinquecentosettantaseimilatrecentosettantasei/46 centesimi), di cui:

- Euro 2.525.859,28 (diconsi Euro duemilionicinquecentoventicinquemilaottocentocinquantanove/28 centesimi) per lavorazioni soggette a ribasso d'asta;
- Euro 50.517,18 (diconsi Euro cinquantamilacinquecentodiciassette/18 centesimi) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

La categoria d'opera ed il relativo codice di identificazione per la progettazione, ex tavola Z-1 allegata al Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 143 del 31/10/2013, prevista nell'appalto è la seguente:

a) CATEGORIA E CODICE DI IDENTIFICAZIONE D'OPERA PER LA PROGETTAZIONE:

- **Categoria Idraulica - Codice D.01** - “Navigazione”, con riferimento all’importo base di Euro 2.576.376,46 (Euro duemilionicinquecentosettantaseimilatrecentosettantasei/46 centesimi), compresi oneri per la sicurezza.

Art 1.5

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 2, lettera c, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, i Concorrenti, in sede di gara, devono presentare, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel bando di gara e relativo disciplinare, il progetto definitivo dell’intervento, che costituirà l’offerta tecnica, completo di tutti gli elaborati tecnici prescritti al titolo II, capo I, sezione III, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i.

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83 ed 84 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., determinata sulla base dei seguenti elementi di valutazione che saranno indicati nel bando di gara e relativo disciplinare:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE		Punteggio massimo sub-criterio	Punteggio massimo criterio
<i>Elementi di natura qualitativa</i>			
A	Completezza, qualità, livello di definizione e grado di dettaglio del progetto definitivo proposto dal Concorrente		20
B	Proposte migliorative volte a garantire il rispetto delle norme in materia ambientale e della qualità paesaggistica in relazione alle specifiche caratteristiche dei siti interessati dall’intervento oggetto dell’appalto		20
B1	Proposte migliorative relative alle aree di dragaggio	10	
B2	Proposte migliorative relative alle aree di conferimento del materiale dragato	10	
C	Organizzazione del cantiere in relazione alle specificità dei luoghi e scelta di soluzioni atte a minimizzare l’impatto del medesimo sulle aree circostanti e sulle possibili interferenze con la navigabilità		20
C1	Proposte relative all’organizzazione del cantiere con riferimento alle aree di	10	

		dragaggio		
	C2	Proposte relative all'organizzazione del cantiere con riferimento aree di conferimento del materiale dragato	10	
	D	Soluzioni migliorative tecniche e tecnologiche volte a limitare i costi di manutenzione, gestione e utilizzo delle opere		15
Sommano elementi di natura qualitativa				75

Elementi di natura quantitativa				
	E	Prezzo offerto (Ribasso unico percentuale sull'importo dell'appalto posto a base di gara):		10
	F1	Riduzione del tempo utile per la redazione del progetto esecutivo (Riduzione massima 30 giorni)		5
	F2	Riduzione del tempo utile per la esecuzione dei lavori (Riduzione massima 90 giorni)		10
Sommano elementi di natura quantitativa				25
Punteggio massimo complessivo assegnabile all'offerta i-esima				100

Per la predisposizione del progetto definitivo, contenente, anche, le varianti progettuali migliorative offerte dal Concorrente (offerta tecnica), nonché del progetto esecutivo l'appaltatore deve possedere i requisiti progettuali previsti nel bando di gara e relativo disciplinare e/o deve avvalersi di un progettista qualificato per tale servizio, eventualmente associato, così come stabilito all'art. 53, comma 3, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.

La Stazione appaltante resta estranea da ogni rapporto giuridico intercorrente tra il tecnico redattore del progetto definitivo ed esecutivo e l'appaltatore, che, pertanto, assume ogni responsabilità progettuale.

Art 1.6

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'offerta tecnica, nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sarà valutata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi delle disposizioni dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006.

A conclusione delle operazioni di valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice, la stessa formulerà all'Amministrazione la proposta di aggiudicazione, in modo tale che il Responsabile del Procedimento possa formulare, a sua volta, all'organo competente della stazione appaltante la proposta di aggiudicazione definitiva.

L'Amministrazione, per il tramite dell'organo deputato, procederà, quindi, ad approvare gli atti di gara ed ad aggiudicare l'appalto all'impresa individuata.

Art. 1.7

DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

L'intervento in essere consiste nei lavori di "Dragaggio dei fondali portuali" del Porto di Termoli, che, come desumibile dal progetto preliminare a base di appalto, sono articolati in:

- ricognizione preventiva dei fondali oggetto dei lavori di dragaggio, con una "garanzia di agibilità" strumentale per uno spessore di almeno 4,0 m dal fondale attuale, per l'intercettazione di trovanti e/o masse metalliche finalizzata all'eventuale individuazione di possibili ordigni esplosivi; attività da eseguirsi tramite l'impiego di idonei mezzi nautici, strumentazioni e operatori abilitati (qualificati per la B.C.M. ex categoria A.F.A.-360303);
- lavori di dragaggio dei fondali mediante l'impiego di mezzi nautici abilitati ad operare in mare e compatibili per gli aspetti "ambientali" dei lavori di dragaggio, in grado cioè di evitare la dispersione dei sedimenti rimossi durante le operazioni di escavazione e trasporto nell'ambiente marino circostante; i fondali da dragare sono costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie; i lavori di dragaggio dovranno essere eseguiti anche in presenza di trovanti (cordame e cavi anche di acciaio, manufatti e/o relitti metallici, scogli, ruderi di muratura o in conglomerato cementizio semplice o armato) che saranno oggetto di specifiche e preventive operazioni di rimozione/salpamento e di conferimento ad idonea discarica autorizzata;
- carico su idonei mezzi marittimi, successivo trasporto e scarico del materiale di risulta. I mezzi marittimi impiegati (lo stesso mezzo dragante oppure specifiche bettoline e/o moto pontoni) per le operazioni di trasporto e scarico in mare aperto del materiale dragato devono comunque essere

in grado di impedire la dispersione incontrollata del materiale stivato nell'ambiente marino circostante.

Per l'esecuzione delle operazioni di dragaggio ed il successivo trasporto e scarico l'Appaltatore dovrà garantire per tutta la durata dei lavori la piena disponibilità ed efficienza di una "flotta" adeguata.

La suddetta designazione sommaria delle lavorazioni deve ritenersi unicamente come norma di larga massima per rendersi ragione del lavoro da eseguire.

Sarà cura della Appaltatore effettuare preliminarmente una specifica valutazione del rischio per gli operatori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, che consenta di identificare sulla base delle proprie risorse di manodopera mezzi e capacità gestionali ed organizzative delle attività di cantiere i distinti possibili livelli di rischio e le necessarie misure di prevenzione e protezione che intende adottare predisponendo apposito Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., da sottoporre ad approvazione preventiva del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e che potrà costituire eventuale motivo di aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Negli elaborati grafici del progetto preliminare a base di appalto, cui si rimanda per i dettagli, sono evidenziate le aree interessate dai lavori di dragaggio.

Art. 1.8

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dal progetto preliminare di cui il presente è parte integrante.

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere e le principali dimensioni:

- localizzazione e bonifica superficiale di ordigni esplosivi, per una superficie di 110.000,00 m²;
- salpamento e rimozione di trovanti, per un quantità di 1.176,00 m³, con trasporto a rifiuto tramite mezzi terrestri;
- scavo subacqueo eseguito senza l'impiego di esplosivi, per un quantità di 117600,00 m³, con trasporto a rifiuto oltre le 5 m.n. (dist. suppletiva = 3 m.n.

Art. 1.9

**OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E
DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE**

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.

Art. 1.10

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, il Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

- a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
- d) L'elenco dei Prezzi Unitari;
- e) Il Cronoprogramma;
- f) Le polizze di garanzia;
- g) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- h) Gli elaborati grafici del progetto definitivo presentato dall'Appaltatore in sede di gara di appalto.

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto.

Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale - Elenco Prezzi - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 1.11

VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale.

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e al D.P.R. n. 207/2010.

Non sono considerate varianti e modificazioni, gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono considerate varianti, e come tali ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, quelle in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 % dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti. Codeste varianti, sono approvate dal Responsabile del Procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola Stazione Appaltante.

Ove le varianti derivanti da errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto originario.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi secondo le modalità fissate dall'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010.

Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'art. 3, comma 1, lettera s) del D.P.R. n. 207/2010, modifiche tali da produrre un notevole

pregiudizio economico all'esecutore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.

Art. 1.12

FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 1.13

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure di cui all'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei casi previsti dagli art. 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e specificatamente:

a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal Direttore dei Lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;

b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione Appaltante per il ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;

c) quando l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di

prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonchè per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

d) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Coordinatore della Sicurezza, dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento;

e) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della Legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo "Obblighi dell'Appaltatore relativi alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari" del presente Capitolato speciale;

f) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive dell'affidatario del contratto, secondo il disposto dell'art. 6 comma 8 del DPR 207/2010 e s.m.i.; in tal caso il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei lavori ovvero dal Direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

g) decadenza dell'attestazione di qualificazione SOA, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'art. 132, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, conformemente a quanto previsto dall'articolo 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

La Stazione Appaltante nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza dei

lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché l'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbono essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la Stazione Appaltante non sia avvalsa delle facoltà previste dall'articolo 140 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 1.14

CAUZIONE PROVVISORIA

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 è ridotta del 50%, - per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti - potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Art. 1.15

CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e

s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i

concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 1.16

COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 l'Impresa Appaltatrice è obbligata, altresì, a stipulare le seguenti polizze:

- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata deve essere pari all'importo del contratto;
- una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale di 1.000.000,00 (diconsi euro unmilione e centesimi zero).

Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123, nei limiti di compatibilità con le prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. cui le medesime coperture devono sempre essere adeguate.

Art. 1.17

POLIZZA DEL PROGETTISTA

Contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo, l'Appaltatore è obbligato a presentare la polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'art. 111 del D.Lgs n. 163/06 e dall'art. 269 del DPR n. 207/2010, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva e delle attività ad esse connesse.

Tale polizza, che dovrà coprire, ai sensi del citato articolo 111 del Codice degli Appalti, i rischi per omissioni ed errori di redazione del progetto esecutivo che hanno determinato, a carico della

Stazione appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà avere un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati.

All'atto della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, il Concorrente è obbligato a presentare l'impegno di un fidejussore a rilasciare, qualora risultasse affidatario, la polizza a garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni dello svolgimento dell'attività di progettazione di cui all'art. 111 D.Lgs n. 163/2006 per un importo non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati.

Art. 1.18

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

La percentuale di lavori subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte dell'esecutore, è stabilita nella misura massima del 30% (trenta per cento) dell'importo dei lavori stessi, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.

Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali indicata nel bando di gara, possono, salvo quanto di seguito specificato, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Ai sensi dell'art. 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'affidamento in subappalto o in cottimo, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che il concorrente all'atto dell'offerta o l'impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere, ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture, che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e la dichiarazione del

subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- d) che non sussistano nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, le condizioni di cui agli artt. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;

Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

1) l'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

2) l'affidatario deve corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

3) La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari;

4) l'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b), la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;

5) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore e per suo tramite i subappaltatori, dovranno trasmettere, alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi e infortunistici, la documentazione di cui all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, nonché copia del piano di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

6) l'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:

- della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;

7) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

8) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

9) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC come previsto dall'art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di Legge per l'affidamento del subappalto.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

In caso di mancato rispetto da parte dell'esecutore dell'obbligo di cui all'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dalla Direzione dei Lavori, la Stazione Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

Art. 1.19

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore osserva altresì le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 118, comma 6 e all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n.

207/2010, la Stazione appaltante provvede direttamente, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, al pagamento dei crediti vantati dagli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Art. 1.20

TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

La progettazione definitiva è resa dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara di appalto, completa di tutti gli elaborati occorrenti per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni, assensi, nulla-osta e licenze previste dalle Leggi e Norme vigenti.

Entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva, con le modalità specificate nel successivo articolo "acquisizione pareri sul progetto definitivo" del presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, il Responsabile del Procedimento Unico dei Lavori avvierà le procedure per l'acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l'approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara.

In tale fase l'affidatario provvederà, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso.

Qualora l'affidatario non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal Responsabile del Procedimento Unico dei lavori, non si procede alla stipula del contratto e si procede all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva e, ove previsto nel bando, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

La progettazione definitiva, dotata di tutti pareri, autorizzazioni, assensi, nulla-osta e licenze previste dalle Leggi e Norme vigenti, eventualmente adeguata dall'affidatario alle prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, nonché verificata e validata dalla stazione appaltante sarà approvata dalla stessa, e costituisce, ai sensi dei precedenti articoli, elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, nonché per l'esecuzione dei lavori.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 168 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, dopo la stipulazione del contratto di appalto il Responsabile del Procedimento Unico dei lavori ordina all'appaltatore, con apposito ordine di servizio, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva.

In applicazione analogica degli articoli 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006, il Responsabile del Procedimento Unico dei Lavori, fermo restando l'approvazione del progetto definitivo da parte della Stazione appaltante, può emettere il predetto ordine di servizio anche prima della stipulazione del contratto di appalto qualora il mancato avvio della progettazione determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare; in tal caso nell'ordine di servizio sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione.

Qualora l'ordine di servizio per dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva non sia emesso o non pervenga all'appaltatore entro 45 giorni (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.

La progettazione esecutiva deve essere redatta entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dall'emissione dell'ordine di servizio da parte del Responsabile del Procedimento Unico dei lavori.

Art. 1.21

PENALI PER RITARDO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo, nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva, perentoriamente stabilito in 60 (sessanta) giorni dall'emissione dell'ordine di servizio da parte del Responsabile del Procedimento Unico dei lavori, per ogni giorno naturale di ritardo viene applicata una penale in misura pari allo 0,50 per mille (zero e centesimi cinquanta ogni mille) dell'importo contrattuale.

Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima.

I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di eventuali ulteriori pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva

ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti indicati/associati dall'appaltatore.

Art. 1.22

CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - PIANO DI QUALITA' DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto e secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 207/2010.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dalla Direzione dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, la Stazione Appaltante procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Nel caso la consegna avvenga in ritardo rispetto ai termini stabiliti per fatto o per colpa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'art. 157 del D.P.R. n. 207/2010. L'Appaltatore ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute per la redazione dei progetti definitivo ed esecutivo approvati dalla Stazione appaltante, quantificate nel relativo importo posto a base di gara di appalto, depurato del ribasso offerto, fermo restando che, con il pagamento, la proprietà del progetto è acquisita in capo alla Stazione

appaltante. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'art. 157 del D.P.R. n. 207/2010.

La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma precedente, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai due commi precedenti.

La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

E' facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell'art. 153, comma 1, secondo periodo e comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 11, comma 9 periodi terzo e quarto, e comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. In tal caso la Direzione dei Lavori indica nel processo verbale quali lavorazioni l'esecutore deve immediatamente iniziare e le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire

prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni \$MANUAL\$ dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorso 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed

impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'art. 158 del D.P.R. n. 207/2010.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori.

Qualora la consegna è parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore può chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette. Se, trascorsi i novanta giorni, l'Appaltatore non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

E' obbligo dell'Appaltatore procedere, dopo la consegna dei lavori, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza,

decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

L'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni **360 (trecentosessanta)** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 1.23

PENALI PER RITARDO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 145, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, sarà applicata una penale giornaliera allo 0,30 per mille (zero e centesimi trenta ogni mille) dell'importo netto contrattuale.

Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 180 a partire dalla data di consegna, la Stazione

Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali di cui su indicate, si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non può superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10 per cento, di cui al comma precedente, si procede alla risoluzione del contratto nei termini previsti dall'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Non è riconosciuto il premio di accelerazione, di cui all'art. 145, comma 9, del D.P.R. 207/2010.

Art. 1.24

SICUREZZA DEI LAVORI

E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

L'Appaltatore è obbligato, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art. 131, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a redigere e consegnare un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento allegato al progetto esecutivo.

Il Piano della Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai

macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, i quali assumono, di conseguenza:

- il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- l'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:

- di essere a conoscenza del Committente;
- di essere a conoscenza del nominativo del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal Committente (ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- di essere a conoscenza del nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
- di essere a conoscenza del nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, in quanto facente parte del progetto esecutivo, e di avervi adeguato la propria offerta, tenendo conto dei relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 131 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvederà, inoltre, ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. a:

- segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro.

In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

L'Appaltatore è altresì obbligato, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art. 131 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a redigere e consegnare un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Art. 1.25

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed

alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Isernia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 1.26

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE

Ai sensi dell'articolo 168, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, la Stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva e esecutiva entro trenta giorni dalla data di consegna dei lavori.

I predetti pagamenti sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell'Appaltatore, ed, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.

Sul corrispettivo della progettazione definitiva ed esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

Qualora la progettazione definitiva ed esecutiva sia stata eseguita da progettisti dipendenti dell'appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, il pagamento dei corrispettivi per la progettazione definitiva ed esecutiva è effettuato a favore dell'Appaltatore.

In tal caso, ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della Legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006, il pagamento dei corrispettivi per la progettazione definitiva ed esecutiva è subordinata a:

- a) acquisizione d'ufficio del DURC dell'appaltatore da parte della Stazione appaltante, anche attraverso strumenti informatici;
- b) qualora l'Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto per la progettazione definitiva ed esecutiva, nei limiti di quanto previsto dall'art. 91, comma 3, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, alla trasmissione delle fatture quietanziate del/dei subappaltatore/i entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento, pena la trattenuta del corrispondente importo sul primo successivo pagamento utile a suo favore;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, come già previsto nel precedente articolo;
- d) all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia

inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Appaltatore, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore, utilizzando, parzialmente o completamente, le somme dovute per il corrispettivo della progettazione definitiva ed esecutiva.

Qualora la progettazione definitiva ed esecutiva sia stata eseguita da progettisti non dipendenti dell'appaltatore, comunque non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva ed esecutiva è effettuato a favore dell'Appaltatore.

In tal caso, ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della Legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006, il pagamento dei corrispettivi per la progettazione definitiva ed esecutiva è subordinata a:

- e) acquisizione d'ufficio del DURC dell'appaltatore e dei progettisti da parte della Stazione appaltante, anche attraverso strumenti informatici;
- f) acquisizione d'ufficio del documento di regolarità contributiva nei confronti della/e cassa/e previdenziale/i di appartenenza, anche attraverso strumenti informatici;
- g) qualora i progettisti indicati o associati abbiano stipulato contratti di subappalto per la progettazione definitiva ed esecutiva, nei limiti di quanto previsto dall'art. 91, comma 3, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, alla trasmissione delle fatture quietanziate del/dei subappaltatore/i entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento, pena la trattenuta del corrispondente importo sul primo successivo pagamento utile a favore dell'Appaltatore;
- h) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, come già previsto nel precedente articolo;
- i) all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che l'appaltatore ed i progettisti non siano inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una più cartelle di

pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL ed Inarcassa da parte dei progettisti, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dei progettisti, utilizzando, parzialmente o completamente, le somme dovute per il corrispettivo della progettazione definitiva ed esecutiva.

Art. 1.27

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Sarà concessa l'anticipazione del 20%, così come previsto dalla Legge n. 11 del 27/02/2015, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre n. 192, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, fino al raggiungimento del 90% dell'ammontare netto contrattuale, ogni qual volta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza ed al netto della ritenuta a garanzia per l'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale ed al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila e centesimi zero).

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, la ritenuta operata a garanzia per l'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, è dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) dell'importo netto dei lavori.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni, innanzi menzionate, per cui L'Appaltatore ha maturato il pagamento di una rata in acconto, in corso d'opera,

- a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, che deve recare la dicitura:
<<lavori a tutto il >> con l'indicazione della data di chiusura;
- b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del

D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla precedente lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato ed alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di Euro 300.000,00 (trecentomila e centesimi zero).

In deroga alla previsione dell'importo della rata minima di Euro 300.000,00 (trecentomila e centesimi zero), qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale.

Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale ed i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo.

L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale.

Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della Legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinato a:

- a) acquisizione d'ufficio del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori da parte della Stazione appaltante, anche attraverso strumenti informatici;
- b) qualora l'Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto e/o di cottimo, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, come già previsto nel precedente articolo;
- d) all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia

inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Appaltatore o del subappaltatore, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'Appaltatore o del subappaltatore, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Nel caso in cui il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o di inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, fermo restando, quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori oltre due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 giorni, è necessaria l'acquisizione del DURC.

In caso di irregolarità del DURC dell'Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede, altresì, all'Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
- b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a).
- c) qualora l'irregolarità del DURC dell'Appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente

Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nel confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

Ai sensi dell'art. 176 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la Stazione Appaltante verificherà, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore dell'Appaltatore, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali di quest'ultimo verso i propri affidatari (subappaltatori): ove risulti l'inadempienza dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante applicherà una detrazione sui successivi pagamenti e procederà al pagamento diretto al subappaltatore, nonché applicherà eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 1.28

NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Trattandosi di lavori a corpo, l'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori sarà calcolato moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Opera, riportate nel Capitolato

Speciale di Appalto, che l'Appaltatore dovrà allegare al progetto esecutivo, per le percentuali di avanzamento dei Corpi d'Opera realizzati e per il prezzo globale offerto dall'appaltatore.

All'importo così calcolato viene aggiunta la percentuale dell'importo degli oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori.

Qualora in fase di esecuzione dei lavori, si rendesse necessario redigere, a termini di Legge, una variante in corso d'opera, gli importi in più ed in meno saranno valutati a misura, moltiplicando i prezzi di ciascuna lavorazione, offerti dall'appaltatore in sede di gara, per le quantità di lavorazioni realizzate.

In questo caso, le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto è previsto nell'elenco prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate nel progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante anche se dalle misure di controllo rilevate dalla Direzione dei Lavori dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.

Soltanto nel caso in cui la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore.

Le misure saranno prese in contraddittorio man mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore.

Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 1.29

PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, pari al 10% dell'importo contrattuale.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni.

Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alla ritenuta operata a garanzia per l'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale, di cui ai precedenti articoli, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e dell'articolo 124, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, emessa nei termini e con le condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, e maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui ai precedenti articoli.

Nonostante ogni precedente verifica, accettazione dei materiali e collaudi intermedi e parziali, la Stazione appaltante, nell'ipotesi in cui riscontri in sede di collaudo o di verifica della regolare esecuzione dei lavori, vizi, difetti o difformità dei materiali e/o dei lavori:

- ha diritto di chiedere che l'Appaltatore, entro il termine fissato dalla Stazione appaltante

- stessa, elimini tutti i vizi e difformità, a propria cura e a proprie spese;
- alternativamente a propria scelta oppure ove l'Appaltatore non provveda a quanto richiesto, ha diritto di fare eseguire ad altra impresa quanto necessario od opportuno per eliminare i vizi, difetti e difformità, addebitandone il relativo importo all'Appaltatore;
 - alternativamente, a propria scelta, ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo.

In tutti i casi sopra indicati, la Stazione appaltante ha diritto al risarcimento del danno.

Qualora i lavori per eliminare i vizi, difetti e difformità comportino un danno ad altre opere già eseguite o in corso di esecuzione, l'Appaltatore è tenuto al ripristino completo, a perfetta regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, a sue spese oppure alla rifusione di tutte le spese affrontate dalla Stazione appaltante nel caso in cui abbia fatto eseguire le opere di ripristino da altra impresa.

In caso di vizi, difetti o difformità dei materiali e/o del lavoro appaltato che rendano l'opera inadatta alla sua destinazione, la Stazione appaltante ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto salvo il risarcimento del danno.

Art. 1.30

RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006.

Per ogni altra condizione trova applicazione l'articolo 144 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Art. 1.31

RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi Legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine precedente sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 1.32

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a corpo e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del

mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 133 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dall'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010 oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce dell'elenco prezzi allegato al contratto di appalto.

Art. 1.33

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTO FINALE

Il Certificato di Ultimazione dei Lavori sarà predisposto dal Direttore dei Lavori con le modalità previste all'art. n. 199 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Specificamente, successivamente a formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore stesso e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Certificato di Ultimazione dei Lavori, firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore viene predisposto in doppio esemplare, uno dei quali trasmesso al Responsabile del Procedimento, che, a richiesta ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

Il Certificato di Ultimazione dei Lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio e non superiore a sessanta giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal Direttore dei Lavori, e del tutto marginali.

Dette lavorazioni devono essere tali da non incidere sull'uso dell'opera e sulla funzionalità della stessa.

Il mancato rispetto del termine precedentemente indicato comporta l'inefficacia del Certificato di Ultimazione dei Lavori e le necessità della redazione di un nuovo Certificato di Ultimazione dei Lavori che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni individuate dal Direttore dei Lavori.

Lo Stato Finale dei lavori o Conto Finale sarà compilato dal Direttore dei Lavori entro tre mesi, decorrenti dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori, compilato lo Stato Finale dei Lavori, lo trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente ad una relazione in cui sono indicate tutte le vicende che hanno contraddistinto la esecuzione delle opere.

Allo Stato Finale dei Lavori deve essere allegata la seguente documentazione in conformità di quanto previsto all'art. n. 200 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010:

- Verbale di Consegna dei Lavori o Verbali di Consegna dei Lavori, nel caso di consegne parziali;
- Gli atti di consegna e riconoscenza di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'Impresa;
- Le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della avvenuta approvazione;
- Gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi Verbali di concordamento o atti aggiuntivi con gli estremi di approvazione e registrazione;
- Gli Ordini di Servizio impartiti;
- La sintesi dell'avanzamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi intervenuti;
- I Verbali di Sospensione e Ripresa dei Lavori, il Certificato di Ultimazione dei Lavori con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- Gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con la indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- I Processi Verbali di accertamento di fatti o esperimento di prove;
- Le richieste di proroga e le determinazioni della Stazione Appaltante;
- Gli atti contabili, quali libretti delle misure, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità;

Tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte le indicazioni, tecniche ed economiche, che possono agevolare il collaudo.

Esaminati gli atti dello Stato Finale dei Lavori, il Responsabile del Procedimento invita l'Appaltatore a visionare lo Stato Finale stesso ed a sottoscriverlo in segno di accettazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

L'Appaltatore, all'atto della firma dello Stato Finale dei Lavori, non può iscrivere riserve diverse da quelle formulate nel Registro di Contabilità, durante la esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore deve, altresì, confermare le riserve già iscritte nel Registro di Contabilità, qualora non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'art. n. 240 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

Se l'Appaltatore non sottoscrive il Conto Finale nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del Responsabile del Procedimento o se lo sottoscrive senza confermare le riserve già formulate nel Registro di Contabilità, il Conto Finale si considera definitivamente accettato.

Successivamente alla firma dello Stato Finale da parte dell'Appaltatore o successivamente alla scadenza del termine precedentemente indicato per la sottoscrizione, il Responsabile del Procedimento redige la Relazione finale riservata di cui all'art. n. 202 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

In particolare la Relazione finale riservata sarà costituita dai seguenti documenti:

- Contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi dei nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
- Registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
- Processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe ed ultimazione dei lavori;
- Relazione del Direttore dei Lavori con i documenti di cui all'art. 200, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
- Domande dell'Appaltatore.

La Relazione finale riservata del Responsabile del procedimento dovrà contenere, anche, parere motivato sulla fondatezza delle riserve dell'Appaltatore per le quali non si è addivenuti ad una composizione bonaria.

Art. 1.34

COLLAUDO

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a

soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.

Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 141 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 1.35

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, nessuno escluso, derivanti dall'esecuzione delle attività previste dal presente CSA e dal Capitolato Generale di appalto per i lavori pubblici, qualora compatibili con la natura del presente appalto, in quanto si è tenuto debito conto della loro incidenza sui costi dell'opera, perciò l'Appaltatore null'altro potrà richiedere a nessun titolo, per la perfetta e fedele esecuzione di quanto prescritto nei capitolati stessi, sia per servizi che per il personale, ivi comprese le assicurazioni e i contributi del proprio personale e di quello di eventuali fornitori/collaboratori.

Oltre alle spese suddette, sono a carico dell'Appaltatore e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, anche gli oneri e le spese seguenti:

- 1) tutti gli adempimenti inerenti le lavorazioni e attività di cantiere di cui alle prescrizioni dettate dal "Decreto PNM-DEC-2011-0000573 del 20/09/2011" e relativo Piano di Monitoraggio Ambientale, in merito alle precauzioni ed accorgimenti che l'Appaltatore dovrà adottare per il contenimento delle "emissioni" e/o "interferenze" con l'ambiente circostante imputabili alle attività di cantiere. In particolare:
 - a. limitazione dell'impatto acustico delle macchine operatrici anche tramite l'eventuale predisposizione per tutta la durata dei lavori, a cura e spese dell'Appaltatore, di barriere fonoassorbenti lungo il margine perimetrale del cantiere (lato terra) e l'impiego di mezzi conformi alle direttive CE;
 - b. la custodia, a cura e spese dell'Appaltatore, per tutta la durata dei lavori di panne assorbenti di adeguate caratteristiche e i necessari mezzi d'opera e maestranze qualificate per assicurarne il tempestivo impiego e messa in opera, a cura e spese dell'Appaltatore, per

- circoscrivere eventuali fenomeni di dispersione e/o torbidità nel ambiente marino riconducibili alle attività di cantiere;
- c. osservanza delle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima (con specifiche ordinanze) e/o dall'ARPA ivi compresa la possibile "sospensiva" delle lavorazioni che possono interferire con il monitoraggio delle acque di balneazione (dal 1 aprile al 30 settembre);
- d. recupero e/o smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nelle distinte fasi lavorative (quali ad esempio "trovanti" rinvenuti nei sedimenti marini) prevedendo a cura e spese dell'Appaltatore la disposizione di aree di raccolta differenziata per lo stoccaggio temporaneo ed il successivo recupero e/o smaltimento presso un impianto autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 nel rispetto della normativa vigente;
- 2) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi ed apprestamenti anche provvisori, ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le spese per recinzioni e strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;
- 3) le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali contratti e canoni afferenti alle attività di cantiere ivi comprese quelle proprie dei mezzi marittimi anche nelle fasi di stazionamento all'ormeggio;
- 4) le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni alle aree di cantiere a terra;
- 5) le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere a terra;
- 6) le spese per lo sgombero delle aree di cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso;
- 7) le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni;
- 8) le spese occorrenti per il tracciamento e la delimitazione dei confini delle aree di cantiere (sia a terra che a mare), da effettuarsi sia durante la consegna che dopo, e la conservazione dei termini, nonché la loro ricollocazione in caso di asportazione;
- 9) le spese per la manutenzione e pulizia nell'ambito del cantiere, di un locale ufficio per la direzione dei lavori (comprensivo di locale bagno) corredato di tutte le necessarie

- suppellettili ed apparecchiature (compreso un personal computer con masterizzatore per CD corredato di stampante a colori, linea telefonica, modem, fax) per garantire la piena autonomia operativa della Direzione Lavori;
- 10) le spese per l'uso e la manutenzione di eventuali: strade di servizio, ponteggi, passerelle e scalette, mezzi d'opera (per sollevamento e trasporto materiale) e di quanto altro necessario anche per l'uso da parte di ditte che eseguano per conto diretto dell'Amministrazione opere non comprese nel presente appalto;
 - 11) l'esecuzione di modelli e campioni relativi al controllo di ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiederà;
 - 12) le spese per la fornitura incluso trasporto franco cantiere di attrezzi per l'esecuzione di rilievi e per la loro restituzione in formato cartaceo ed elettronico (DWG);
 - 13) le spese per il prelievo di campioni dei materiali delle lavorazioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli;
 - 14) le spese per l'acquisizione ed analisi di misure ondametriche e mareografiche finalizzate a verificare eventuali danni di forza maggiore;
 - 15) la esecuzione di fotografie in formato digitale, stampate con dimensioni minime di cm 10 x 15, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori e, comunque, in ogni caso quando per il progredire dei lavori le opere eseguite non fossero più ispezionabili;
 - 16) le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, e per la conservazione e la custodia delle opere fino al collaudo;
 - 17) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
 - 18) le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'Amministrazione proprietaria, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi;
 - 19) le spese per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione. Le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura incluso trasporto franco cantiere e

- la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
- 20) le spese per la recinzione del cantiere con solido steccato o pali e griglie metalliche ivi comprese eventuali barriere di sicurezza stradale (tipo new-jersey) per i tratti al margine di strade e quanto altro ritenuto idoneo dalla Direzione dei Lavori;
- 21) le spese per la fornitura incluso trasporto franco cantiere e installazione di n. 2 tabelle informative all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 120 x 200, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino all'ultimazione dei lavori, nonché il loro aggiornamento, con le indicazioni usuali (come previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990) e le indicazioni relative alla sicurezza, previa approvazione del contenuto da parte del Direttore dei lavori: in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà riversato a carico dell'Appaltatore in sede di contabilità;
- 22) le spese per lo smaltimento di rifiuti delle attività di cantiere e tutti gli oneri connessi compresi quelli per il carico/scarico e trasporto dalle aree di cantiere sino agli impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- 23) le spese per la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
- 24) le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il Collaudatore tecnico- amministrativo riterrà necessari a suo insindacabile giudizio;
- 25) le spese per la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie: a) numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo; b) giorni in cui non si è lavorato e motivo; c) lavori eseguiti nella settimana;
- 26) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fidejussioni e polizze prestate a qualunque titolo;
- 27) le spese per la redazione dei piani operativi di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- 28) le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è globato nei prezzi dei lavori e nel compenso a corpo, che è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 1.36

TASSE ED IMPOSTE

Le spese di registrazione del contratto, nonché ogni spesa fiscale presente e futura ad esso attinente, saranno a completo carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'IVA, che sarà invece a carico della Stazione Appaltante.

Art. 1.37

APPROVVIGGIONAMENTO DEI MATERIALI

I materiali in genere occorrenti per l'esecuzione dei lavori appaltati proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché abbiano le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, rispondano alla specifica normativa del presente Capitolato speciale prestazionale e delle prescrizioni degli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale approvato con il D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145; tutti i materiali devono essere riconosciuti, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, della migliore qualità e devono rispondere ai requisiti appresso indicati.

Tuttavia resta sempre all'Appaltatore la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l'esecuzione dei lavori, essendo tenuto a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, verrà

applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente Capitolato speciale prestazionale, sono disposti dalla Direzione Lavori o dall'organo di collaudo.

Per le stesse prove la Direzione Lavori provvede al prelievo del relativo campione e alla redazione di apposito verbale di prelievo.

La certificazione effettuata dal Laboratorio riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove e analisi ancorché non prescritte dal presente Capitolato speciale prestazionale ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Resta sempre all'Appaltatore la piena responsabilità su tutti i materiali adoperati o forniti durante l'esecuzione dei lavori, essendo tenuto a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione Lavori.

Art. 1.38

DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'appaltatore deve demolire e/o rimuovere e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del Procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore.

Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 1.39

CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,20 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dell'art. 118 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

Art. 1.40

RINVENIMENTI

Al rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000; essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 1.41

BREVETTI DI INVENZIONE

Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, ovvero l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 1.42

PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al punto precedente fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

Art. 1.43

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera superi i limiti indicati dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Direzione dei Lavori ne dà immediata comunicazione al Responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.

L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale. (art. 240-bis D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)

Tantomeno possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento D.P.R. 207/2010, sono stati oggetto di verifica.

Il Responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione della Direzione dei Lavori, ed acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e dell'organo di collaudo, formula la proposta motivata di accordo bonario.

In merito a detta proposta, l'Appaltatore si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento.

Qualora l'Appaltatore e la Stazione Appaltante aderiscano alla soluzione bonaria prospettata si procede alla sottoscrizione del verbale di accordo bonario.

La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.



L'accordo bonario definito con le modalità precedenti e sottoscritto dalle parti ha natura di transazione.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta.

in caso di fallimento del tentativo di accordo bonario, non è ammessa la procedura arbitrale di cui all'Art. 241 del D.Lgs. n. 163 del D.Lgs. 12 aprile 2006 e s.m.i., ma esclusivamente la procedura di giudizio ordinaria.

Il Foro competente è quello di Larino.

CAPITOLO 2

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

Art. 2.1

PRESCRIZIONI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE

La progettazione preliminare posta a base di gara, verificata ed approvata dalla Stazione appaltante, costituisce elemento vincolante per la progettazione definitiva.

Al fine di rispettare le indicazioni e le metodologie d'intervento previste nel progetto preliminare, il progetto definitivo, eseguito dai Concorrenti, e quello esecutivo, eseguito dall'Aggiudicatario, dovranno tener conto della necessità di adottare tecnologie costruttive e materiali consoni alle finalità dell'opera.

Il progetto definitivo, eseguito dai Concorrenti, e quello esecutivo, eseguito dall'Aggiudicatario dovranno necessariamente essere forniti con timbro e firma di tecnici abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere (o Architetto) e firma di tecnici abilitati all'esercizio della professione di Geologo e/o Archeologo, qualora necessario.

A tale scopo, nella fase della progettazione definitiva da presentare in sede di offerta, i Concorrenti, oltre a prendere visione dei documenti del progetto preliminare, dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo finalizzato alla conoscenza dello stato di fatto e dei luoghi.

La Stazione appaltante, successivamente alla pubblicazione del bando di gara, garantirà ai partecipanti l'accessibilità ai luoghi per l'esecuzione dei rilievi e delle eventuali indagini geognostiche integrative a quelle predisposte dalla Stazione appaltante medesima, in forma preventiva alla consegna delle offerte, che dovranno contenere il progetto definitivo, come disciplinato dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e dettagliato al successivo articolo.

Art. 2.2

CONTENUTI TECNICI DEL PROGETTO DEFINITIVO

Gli elaborati e la documentazione, da presentare in sede di gara, afferente il progetto definitivo sono quelli previsti al titolo II, capo I, sezione III, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, dagli artt. da 24

a 32.

In conformità di quanto stabilito all'art. 93, comma 4, del D.Lgs n. 163/2006, nello specifico, il progetto definitivo dovrà rispettare i seguenti criteri e prescrizioni:

- deve essere sviluppato ad un livello tale da fornire gli approfondimenti tecnici atti ad individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, degli obiettivi, delle prescrizioni, delle condizioni, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare ed, in particolare, nella relazione tecnica ed illustrativa e nel presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
- deve contenere i rilievi e le indagini che la peculiarità dell'intervento richiede;
- deve contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni ed approvazioni normative e di legge;
- deve essere costituito da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente (art. 24 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010) e da ogni altra disposizione in vigore, sebbene non espressamente menzionata, oltre quelli che il Concorrente riterrà opportuno allegare al fine di meglio caratterizzare l'offerta.

Ad aggiudicazione definitiva intervenuta, oltre agli elaborati sopra indicati, il progetto dovrà essere corredato da ogni ulteriore documentazione utile e necessaria all'ottenimento di pareri, autorizzazioni, assensi, licenze e nulla-osta.

Per quanto non specificato nel presente articolo sui contenuti del progetto definitivo, si rimanda a quanto stabilito dagli artt. da 24 a 32. Già innanzi menzionati, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Art. 2.3

CONTENUTI TECNICI DEL PROGETTO ESECUTIVO

In conformità a quanto stabilito all'art. 93, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006, il progetto esecutivo dovrà rispettare i seguenti criteri e prescrizioni:

- deve essere redatto in conformità a quanto stabilito nei documenti a base di gara e ai contenuti della proposta tecnica ed economica presentata, selezionata ed approvata (progetto definitivo e offerta economica);
- determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto;
- deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo;

- è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari;
- deve essere adeguato e rispondente alle eventuali prescrizioni impartite dalla Stazione appaltante, nonché da enti competenti in sede di rilascio dei pareri necessari;
- deve essere costituito da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente (art. 33 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010), oltre quelli ulteriori eventualmente richiesti dalla Stazione appaltante.

L'Appaltatore dovrà inoltre fornire ogni ulteriore documentazione tecnica e tutti gli elaborati che dovessero rendersi necessari per il perfezionamento delle richieste di pareri ed autorizzazioni, senza aggravio di spese per la Stazione appaltante.

Per quanto non specificato nel presente articolo sui contenuti del progetto esecutivo, si rimanda a quanto stabilito dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Art. 2.4

CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

La documentazione progettuale da sottoporre ad approvazione dovrà essere prodotta in tutte le copie cartacee necessarie per le richieste dei pareri degli Enti sovraordinati competenti, accompagnate da una copia su supporto magnetico CD-Rom.

Gli elaborati grafici dovranno essere eseguiti in formato DWG per Autocad, mentre, le relazioni e quant'altro componga il progetto dovrà essere eseguito su programmi idonei alla rilettura o rielaborazione da parte degli uffici della Stazione appaltante (Word, Excel, Primus e, in relazione ad eventuale documentazione non restituibile nei formati precisati, questa dovrà essere prodotta in formato pdf di Acrobat).

In ogni caso i parametri e le tipologie degli elaborati dovranno rispettare le norme CEI ed UNI.

Art. 2.5

ACQUISIZIONE DEI PARERI SUL PROGETTO DEFINITIVO

Le acquisizioni di pareri, autorizzazioni, assensi, licenze e nulla-osta, a corredo del progetto definitivo offerto, sono a carico dell'Aggiudicatario, che è tenuto a presentare, in nome e per conto della Stazione appaltante, la richiesta dei suddetti pareri, autorizzazioni, assensi, licenze e nulla-

osta, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva, a semplice richiesta del R.U.P.

In tale termine è ricompreso, anche, il tempo necessario affinché vengano introdotte, da parte dell'Aggiudicatario, eventuali modifiche al progetto offerto, ritenute necessarie e propedeutiche alle acquisizioni dei pareri, autorizzazioni, assensi, licenze e nulla-osta.

La Stazione appaltante entro 10 giorni dal ricevimento degli stessi, provvede a trasmetterli all'Aggiudicatario, che avrà l'obbligo di recepire le eventuali richieste di adeguamento del progetto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento delle stesse, apportando le integrazioni e le prescrizioni ordinate.

Art. 2.6

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

L'approvazione del progetto definitivo offerto in sede di gara, è subordinata alla verifica di coerenza al progetto preliminare, da parte del Responsabile del Procedimento Unico dei lavori.

A tal fine, l'Aggiudicatario è tenuto, a proprie spese e senza ulteriori compensi e oneri, ad apportare le modifiche eventualmente richieste.

Resta chiarito ed inteso che la verifica ai sensi di legge, finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nel progetto preliminare e l'approvazione del progetto definitivo, è subordinata all'acquisizione tutti i pareri, autorizzazioni, assensi, licenze e nulla-osta da parte di Enti e/o Autorità terze aventi titolo ad esprimersi in base alla vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 2.7

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Il coordinatore per la progettazione, che redigerà per il progetto esecutivo il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dall'art. 168, comma 10, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. sarà nominato dalla stazione appaltante su proposta dell'affidatario, entro il termine di venti giorni dalla approvazione del progetto definitivo.

Art. 2.8

TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PENALI

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 168 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, dopo la stipulazione del contratto di appalto il Responsabile del Procedimento Unico dei lavori ordina all'appaltatore, con apposito ordine di servizio, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva, con le modalità specificate nel precedente articolo "termini per la progettazione esecutiva" del presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

In applicazione analogica dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006, il Responsabile del Procedimento Unico dei lavori, fermo restando l'approvazione del progetto definitivo da parte della Stazione appaltante, può emettere il predetto ordine di servizio anche prima della stipulazione del contratto di appalto qualora il mancato avvio della progettazione determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare; in tal caso nell'ordine di servizio sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione.

Qualora l'ordine di servizio per dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva non sia emesso o non pervenga all'appaltatore entro 45 giorni (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.

La progettazione esecutiva deve essere redatta entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dall'emissione dell'ordine di servizio da parte del Responsabile del Procedimento Unico dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva, di cui in precedenza, così come stabilito nel precedente articolo "penali per ritardo della progettazione esecutiva" del presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, per ogni giorno naturale di ritardo viene applicata una penale in misura pari allo 0,50 per mille (zero e centesimi cinquanta ogni mille) dell'importo contrattuale.

Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da fare di quest'ultima.

I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di eventuali ulteriori pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti indicati/associati

dall'appaltatore.

Art. 2.9

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Lo stato di avanzamento della progettazione esecutiva verrà esaminato con una frequenza stabilita dal Responsabile del Procedimento Unico dei lavori, mediante riunioni congiunte, da tenersi presso la sede della Stazione appaltante, appositamente convocate dallo stesso Responsabile del Procedimento Unico dei lavori.

A tali riunioni, dovranno prendere parte l'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento Unico dei lavori, il Progettista (indicato o associato dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara), il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase esecuzione.

Di tali riunioni verranno redatti appositi verbali, sottoscritti dalle parti.

L'Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare eventuali decisioni che dovessero modificare e/o integrare accordi assunti in tali sedi.

Il parere espresso in tali riunioni è finalizzato unicamente alla verifica dello stato di avanzamento della progettazione e, pertanto, esso non costituisce approvazione del progetto esecutivo, potendo questo avvenire esclusivamente e seguito della presentazione del progetto completo.

L'Appaltatore non potrà chiedere ulteriore compenso per la partecipazione a dette riunioni e per tutti gli oneri ad esse connesse, in quanto si intendono compresi nel compenso a corpo per le spese di progettazione esecutiva.

L'approvazione del progetto esecutivo sarà disposta entro 30 (trenta) giorni dalla sua consegna.

Entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Aggiudicatario dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 131 D.lgs 163/2006).

Qualora, a seguito di carenze progettuali riscontrate in sede di validazione del progetto esecutivo, si rendesse necessario apportare allo stesso adeguamenti e modifiche di varia natura ed entità, la Stazione appaltante ne darà comunicazione all'Aggiudicatario entro il termine di cui sopra.

In tal caso l'Appaltatore è tenuto ad introdurre dette modifiche e adeguamenti entro i 10 (dieci) giorni successivi alla data in cui essi saranno stati comunicati, apportando le integrazioni e le prescrizioni ordinate, a pena dell'applicazione della penale di cui al precedente articolo.

Il progetto così modificato sarà ulteriormente esaminato dalla Stazione appaltante e nel caso in cui non dovesse essere approvato a seguito di ulteriori carenze, la Stazione appaltante stessa si riserva la facoltà di procedere alla rescissione del contratto in danno all'Appaltatore.

Art. 2.10

VARIANTI AL PROGETTO ESECUTIVO O NEL CORSO DEI LAVORI

Se in sede di redazione del progetto esecutivo o nel corso dei lavori, dovesse essere necessario introdurre modifiche o varianti rispettivamente al progetto definitivo ed esecutivo approvati, derivanti oltre che da prescrizioni impartite dagli enti competenti in sede di rilascio di pareri, autorizzazioni, assensi, licenze e nulla-osta, da situazioni dello stato di fatto diverse da quanto previsto in sede di offerta, che risultino necessarie per una corretta ed ottimale esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del contratto, l'Aggiudicatario dovrà produrre a proprie spese gli elaborati amministrativi e grafici necessari alla redazione della variante stessa (da introdurre nel progetto esecutivo e/o in apposito progetto di perizia, nonché nella documentazione "post operam"), senza diritto di compenso diverso o aggiuntivo, essendo il corrispettivo a corpo offerto in sede di gara, tramite ribasso percentuale, da ritenersi fisso e invariabile, a meno che tale variante non sia esclusivamente di natura discrezionale della Stazione appaltante.

Art. 2.11

PROPRIETÀ DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo, redatto dall'Aggiudicatario, rimarrà di proprietà della Stazione appaltante che, per effetto della sua approvazione, avrà facoltà di utilizzarlo nel proprio interesse o di affidarne l'esecuzione, in caso di mancato rispetto dei termini contrattuali da parte dell'aggiudicatario, ad altro soggetto esecutore senza onere alcuno per la Stazione appaltante stessa, oltre al pagamento del progetto esecutivo secondo quanto stabilito nella offerta economica formulata in sede di gara.

CAPITOLO 3

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 3.1

LIVELLO MEDIO DEL MARE

Le quote indicate nel presente capitolato e nei relativi elaborati di progetto, si intendono riferite al livello medio mare locale (Porto di Pescara) determinato sulla base delle misure della stazione mareografica di Pescara.

L'Appaltatore riporterà e fisserà la quota riferita al livello medio mare sopra capisaldi stabiliti in contiguità alle aree di cantiere ed è tenuto altresì al controllo frequente dei capisaldi stessi.

L'Appaltatore è anche tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, immediatamente dopo la commessa dei lavori una campagna di misure al fine di stabilire il dislivello fra il livello medio marino effettivo e quello convenzionale.

Le misure verranno eseguite con opportuno apparecchio registratore in continuo disposto all'interno delle aree portuali su indicazione della D.L. e dell'Autorità Marittima e che al termine dei lavori resterà acquisito dalla stazione appaltante.

I risultati di tali misure verranno tempestivamente comunicate al Direttore dei Lavori.

Art. 3.2

FONDALI OGGETTO DEI LAVORI DI DRAGAGGIO

L'ubicazione ed estensione planolattimetrica dei fondali da dragare risulta dalla planimetria di progetto allegata, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

La superficie totale dei fondali interessati dai lavori di dragaggio ammonta a circa 80.000 m², inclusa la fascia perimetrale delle scarpate di raccordo con i fondali limitrofi.

Art. 3.3

SITO DI IMMERSIONE IN MARE APERTO

L'area marina individuata come sito di immersione in mare aperto del materiale dragato

corrisponde a quella individuata dal “Decreto PNM-DEC-2011-0000573 del 20/09/2011”, denominata ABR01D – Subarea 2 i cui vertici di delimitazione hanno le seguenti coordinate:

PUNTO	LATITUDINE NORD	LONGITUDINE EST
A	42,5808753	14.2418143
B	42,5967913	14.2629646
C	42,5767774	14.2924451
D	42,5604826	14.2717612
Tabella 1: Vertici dell’area marina di immersione del materiale dragato		

La suddetta area, distante oltre 10 km dal porto di Pescara si colloca al largo della costa abruzzese e ricade su fondali compresi tra 40 e 60 m s.l.m..

Art. 3.4

TRACCIAMENTI E SEGNALAZIONI

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il tracciamento e la delimitazione delle aree interessate dai lavori di dragaggio. Per le verifiche del tracciamento, come per ogni altro rilievo o scandaglio che la Direzione Lavori giudicasse utile per l'interesse del lavoro, l'Appaltatore sarà tenuto a somministrare ad ogni richiesta ed a tutte sue spese, il materiale necessario per l'esecuzione, come gli strumenti geodetici, misure metriche, sagole, scandagli, segnali fissi e galleggianti notturni e diurni, a fornire le imbarcazioni ed il personale di ogni categoria idoneo per l'esecuzione di simili operazioni.

L'Appaltatore dovrà inoltre attenersi a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensioni, numero e qualità dei segnali, saranno indicate dalla Direzione Lavori.

Nelle operazioni di tracciamento per quello che riguarda la parte altimetrica si assumerà quale livello zero il livello medio del mare come definito dagli articoli precedenti.

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di provvedere a propria cura e spese, durante tutta la durata dei lavori e fino al collaudo, alle segnalazioni per la sicurezza della navigazione secondo quanto verrà prescritto dalle competenti Autorità Marittime e dalla Direzione dei Lavori.

Tutte le volte che per mareggiate o per altra causa i segnali messi in sito venissero rimossi, l'Appaltatore ha l'obbligo di ripristinarli immediatamente a proprie cure e spese.

L'Appaltatore è l'unico responsabile della conservazione e manutenzione dei segnali nella loro

giusta posizione e delle conseguenze che possono derivare da ogni loro spostamento che avvenga per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

In particolare l'Appaltatore sarà completamente responsabile di ogni lavorazione di dragaggio che fosse eseguita al di fuori degli allineamenti senza poter invocare a suo discarico la circostanza di un eventuale spostamento dei segnali, od altra causa.

I profili di escavazione che risultassero fuori degli allineamenti oltre a non essere contabilizzati e, se richiesto dalla Direzione Lavori e/o dall'Autorità Marittima e /o dall'Amministrazione Appaltante, potranno essere causa di grave inadempimento da parte dell'Appaltatore.

Art. 3.5

RILIEVI BATIMETRICI E RICOGNIZIONE DI ORDIGNI ESPLOSIVI E ALTRI TROVANTI

I rilievi batimetrici, relativi sia all'area di dragaggio sia all'area di immersione in mare, dovranno essere effettuati con apposita imbarcazione atta all'esecuzione dei rilievi idrografici attrezzata con sistema multibeam (frequenza almeno 400 kHz o superiore, con un fascio di almeno 200 beams compreso in un angolo di apertura di 120°), in grado di garantire una precisione sulla verticale di +/- 5 cm nonché di un sistema di posizionamento in tempo reale con tecnologia GPS differenziale (DGPS-RTK) avente una precisione planimetrica di +/- 50 cm e la contestuale registrazione in continuo delle variazioni del livello marino.

Per assicurare la completa copertura di acquisizione strumentale con la tecnica multibeam le rotte di rilievo (spazzate) dovranno essere eseguite con andamento pressoché rettilineo e ad interassi tali che, in funzione dell'angolo di apertura del fascio multibeam e della profondità dei fondali, venga comunque assicurata una sovrapposizione minima del 20% tra due spazzate contigue

Ulteriori disposizioni di dettaglio potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori durante l'esecuzione degli stessi. La restituzione grafica dei rilievi dovrà essere effettuata, a cura e spese dell'appaltatore, in formato DWG su CD-ROM e in formato cartaceo e consegnata alla Direzione Lavori.

Per quanto riguarda le attività di ricerca di ordigni esplosivi, da effettuare con idonei mezzi e operatori abilitati nella categoria ex A.F.A. - 360303 "Riconoscimenti di fondali marini per l'individuazione di ordigni bellici esplosivi nei porti, nelle zone costiere e d'altura e loro segnalazione alle autorità competenti con l'esclusione di qualsiasi intervento sugli stessi", sono da intendersi come propedeutiche per un'eventuale operazione di "bonifica bellica". Tali attività ricerca dovranno essere effettuate, dopo la consegna dei lavori e comunque preventivamente al concreto inizio dei lavori appaltati, nell'intera area di cantiere ivi compresa quella a mare sino ad

una profondità di almeno -7,00 m l.m.m., con una “garanzia di agibilità” strumentale pari ad uno spessore di almeno 1,0 m dal fondale esistente.

Eventuali trovanti individuati nell’ambito delle suddette attività di ricerca che possano costituire indice di presenza di ordigni esplosivi dovranno essere opportunamente segnalati e comunicati alla Capitaneria di Porto di Pescara per l’attivazione della procedura di “bonifica bellica” a cura del nucleo SDAI della Marina Militare.

Per l’esecuzione delle attività di ricerca di eventuali ordigni esplosivi l’Appaltatore dovrà disporre della necessaria idonea attrezzatura ed in particolare d’apparecchi elettronici per l’individuazione di masse metalliche con sensibilità non inferiore a 200 cm di profondità.

Le suddette attività di ricerca di ordigni esplosivi dovranno essere condotti sotto l’esatta osservanza di tutte le condizioni e norme di seguito esposte:

- segnalare alla competente Autorità Militare, nella cui giurisdizione ricade l’area interessata dalla ricerca, tutti i dati concernenti l’effettuazione della ricerca stessa;
- l’Appaltatore dovrà attenersi a tutte le prescrizioni e disposizioni che l’Autorità Marittima riterrà opportuno impartire circa l’esecuzione delle attività di ricerca di ordigni esplosivi;
- l’Appaltatore assume ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, tanto nei riguardi del proprio personale quanto verso terzi, per danni di qualsiasi natura comunque e dovunque derivanti dai lavori di ricerca di ordigni esplosivi oggetto del contratto e solleva perciò la Direzione Lavori nella maniera più completa dalle suddette responsabilità, anche nel caso che detti danni si fossero manifestati agendo nel completo rispetto della buona regola dell’arte e delle prescrizioni antinfortunistiche vigenti;
- al termine dei lavori di ricerca, anche nel caso in cui non dovessero essere rinvenuti ordigni esplosivi, dovrà essere rilasciata una dichiarazione di garanzia in bollo relativa alla zona verificata con la quale l’Appaltatore si assumerà ogni responsabilità civile tanto nei confronti del personale e delle cose, per i danni di qualsiasi natura derivanti dall’eventuale presenza nel terreno di ordigni esplosivi, limitatamente alla sola area ispezionata e per la profondità stabilita, manlevando nel modo più completo, comunque e in ogni caso da qualunque responsabilità la D.L..

Resta inteso che l’Appaltatore dovrà attenersi a tutte le prescrizioni e disposizioni, che l’Autorità Marittima riterrà opportuno impartire circa l’esecuzione delle attività di ricognizione di ordigni esplosivi e degli eventuali lavori di bonifica. L’Appaltatore assume ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, tanto nei riguardi del proprio personale quanto verso terzi, per i danni di qualsiasi natura comunque e dovunque derivanti dalle attività di ricognizione di ordigni esplosivi

oggetto del contratto e solleva perciò la D.L. nella maniera più completa dalle suddette responsabilità, anche nel caso che detti danni si fossero manifestati agendo nel completo rispetto della buona regola d'arte e delle prescrizioni antinfortunistiche vigenti nonché d'ogni altra disposizione particolare o generale prevista nel prescritto atto.

Art. 3.6

NATURA DEI MATERIALI DA DRAGARE

I campioni dei sedimenti prelevati dai fondali interessati dai presenti lavori di dragaggio e dal sito di immersione nonché i risultati di tutte le relative analisi fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche sono depositati presso l'ARTA Abruzzo.

Sulla base delle suddette analisi di laboratorio i fondali da dragare risultano costituiti da materiale incoerente con una netta prevalenza della frazione pelitica (oltre 80%) rispetto a quella sabbiosa.

Art. 3.7

NORME PARTICOLARI PER IL DRAGAGGIO

I lavori di dragaggio dovranno essere effettuati con un mezzo nautico autopropulso (draga), abilitato ad operare in ambiente marino perfettamente efficiente e funzionante e in regola rispetto a tutti gli adempimenti normativi e amministrativi, specificamente equipaggiato per le attività di dragaggio in ambito portuale marittimo ed eventualmente per trasportare il materiale dragato sino al sito di immersione in mare aperto. La draga deve essere in grado di effettuare le operazioni di dragaggio e carico del materiale su fondali aventi profondità comprese da -7,5 m anche sino a -1,5 m s.l.m. s.l.m.; essere garantita una capacità operativa tale da dragare almeno 2.500 m³ di sedimenti al giorno.

L'avamporto di accesso da levante rispetto alla diga foranea del porto di Pescara costituisce la principale via di transito non solo delle navi commerciali che accedono alla darsena di levante ma anche a tutte le imbarcazioni che accedono al porto canale. Le operazioni di dragaggio dovranno pertanto essere eseguite con mezzi e attrezzature la cui operatività si deve necessariamente conciliare con le esigenze del traffico navale.

Più in particolare, la draga dovrà operare secondo quanto disposto dall'Autorità Marittima competente. Resta inteso che l'Appaltatore dovrà sostenere, a propria cura e spese, gli oneri per gli spostamenti della draga per consentire la manovra in sicurezza delle navi che entrano o escono dalle

aree portuali senza che possa avanzare alcuna richiesta o pretendere alcun ulteriore onere, compenso o indennizzo di qualunque natura oltre quello stabilito nel relativo prezzo di elenco dedotto del ribasso d'asta.

Il dragaggio dovrà essere eseguito mediante l'utilizzo di una draga con le caratteristiche tecniche di cui sopra che risponda anche ai requisiti di tipo "ambientale" al fine di evitare la dispersione del materiale dragato e a minimizzare l'impatto sull'ambiente circostante. A tal fine dovranno essere rispettati i seguenti principi:

- la draga dovrà essere dotata di un sistema di controllo in tempo reale della sua posizione ed in particolare della "testa dragante" intendendosi come tale il dispositivo che materialmente esegue il dragaggio del fondale;
- la prevenzione della perdita di materiale (spill), con attrezzo dragante opportunamente dimensionato e manovrato al fine di evitare il rilascio e la perdita del sedimento nella colonna d'acqua;
- la riduzione della risospensione dei sedimenti e della produzione di torbidità.

A tal scopo il mezzo marittimo dragante potrà essere dotato di pompa aspirante-refluente e/o di escavatore (idraulico o meccanico) con benna (idraulica o meccanica) purché rispondenti ai requisiti di salvaguardia delle componenti ambientali. I suddetti mezzi d'opera dovranno assicurare che le operazioni di escavazione e rimozione dei sedimenti dal fondale non comportino la dispersione incontrollata degli stessi nell'ambiente marino circostante.

Per il controllo in tempo reale della sua posizione il mezzo dragante dovrà essere dotato di sistema di posizionamento satellitare automatico per l'individuazione delle coordinate spaziali (x,y,z) della testa dragante con una tolleranza planoaltimetrica non superiore a 0,1 m. Inoltre il sistema dovrà assicurare la registrazione e la tele-trasmissione automatica e in continuo per il controllo in remoto (da parte della D.L. e/o Autorità Marittima) delle operazioni di dragaggio.

Si dovrà quindi utilizzare una draga autopropulsa, autocaricante e autoscaricante, con sistema dragante (idraulico o meccanico) in grado di raggiungere la profondità di almeno -10,50 m l.m.m. e pozzo di carico da almeno 2.000 m³, in grado di garantire, operando anche in cicli giornalieri, una produzione media di almeno 2500 m³ di materiale (limi, argille e sabbie) dragato al giorno.

Il sistema di dragaggio dovrà essere in grado di escavare a perfetta regola d'arte su fondali costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie anche in presenza di eventuali trovanti (cordame e cavi anche di acciaio, relitti, scogli, ruderi di muratura o in conglomerato cementizio semplice o armato, ecc.) che saranno oggetto di specifiche e preventive operazioni di

salpamento e di conferimento ad idonea discarica autorizzata.

Il dragaggio dovrà essere effettuato operando con il mezzo dragante su profondità da un minimo anche di 2,0 m fino 6,5 m sotto il livello medio mare locale con una tolleranza (in quota) di 0,2 m e comunque con una profondità che non potrà in nessun caso eccedere quella di progetto portando quindi al massimo alla quota di -6,50 m l.m.m. l'area indicata nella planimetria di progetto secondo quanto disposto dal "Decreto PNM-DEC-2011-0000573 del 20/09/2011".

Pertanto eventuali dragaggi eseguiti dall'Appaltatore a profondità maggiori rispetto alla suddetta quota di progetto oppure al di fuori dell'ubicazione planimetrica di progetto saranno da intendersi come "gravi inadempienze" ai sensi della normativa vigente sui lavori pubblici.

Per contro in caso di deficienza delle quote di dragaggio oltre la tolleranza sopraindicata, l'Appaltatore sarà obbligato ad effettuare l'ulteriore approfondimento sino a raggiungere la quota prescritta di progetto. L'Appaltatore dovrà assicurare il fondo dello scavo piano, finito ed eseguito a regola d'arte.

L'Appaltatore dovrà effettuare in proprio, o affidare ad una Ditta specializzata, i rilievi batimetrici di prima e seconda pianta e quelli intermedi dell'area di dragaggio al fine di determinare, in contraddittorio con il Direttore dei Lavori, i quantitativi dragati. Per verificare il regolare andamento delle attività di dragaggio, su richiesta del Direttore dei Lavori e/o del Collaudatore, l'Appaltatore dovrà inoltre eseguire in contraddittorio eventuali rilievi intermedi dei fondali (anche di tipo speditivo e limitati a specifiche zone di dragaggio).

L'area dragata alla fine di ogni giornata produttiva dovrà essere indicata mediante le coordinate georeferenziate dell'area stessa su appositi elaborati grafici.

Sarà cura della Appaltatore effettuare preliminarmente una specifica valutazione del rischio per gli operatori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, che consenta di identificare, sulla base delle proprie risorse di manodopera, mezzi, capacità gestionali e organizzative delle attività di cantiere, i distinti eventuali livelli di rischio e le necessarie misure di prevenzione e protezione che intende adottare per la presenza di contaminanti in tracce predisponendo l'apposito Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, da sottoporre ad approvazione preventiva del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

Saranno altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri e le spese per la rimozione, il trasporto e il conferimento presso un idoneo impianto autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 di trovanti e/o relitti di qualsiasi natura e dimensione, corpi morti, tubi, cavi, parabordi, eccetera, eventualmente rinvenuti nell'area di dragaggio.

L'Appaltatore è tenuto a completare il dragaggio con la formazione dei pendii di scarpata, per

raccordarsi ai fondali esistenti, che di massima dovranno risultare con inclinazione 1/5.

Il Direttore dei Lavori potrà accettare a sua discrezione scarpate con inclinazione diversa.

Art. 3.8

GESTIONE DEI TROVANTI RIMOSSI DALL'AREA DI DRAGAGGIO

Prima del concreto inizio dei lavori di rimozione dei sedimenti, l'Appaltatore dovrà predisporre all'interno delle aree di cantiere a terra un apposito sito attrezzato per il deposito provvisorio dei trovanti eventualmente intercettati e rimossi durante le operazioni di dragaggio.

L'Appaltatore dovrà eseguire la rimozione e la movimentazione dei suddetti trovanti e lo stoccaggio temporaneo degli stessi con la massima cura, tenendo in debito conto che tali attività sono correlate tra loro e alla capacità del sito di deposito provvisorio, pertanto non potrà eccepire per eventuali soste non operative del mezzo nautico marittimo funzionali alla corretta esecuzione e gestione delle suddette attività né avanzare alcuna richiesta o pretendere alcun ulteriore onere, compenso o indennizzo di qualunque natura oltre quello stabilito nel relativo prezzo di elenco dedotto del ribasso d'asta.

L'Appaltatore dovrà mantenere costantemente pulita l'area circostante il sito attrezzato e dovrà pertanto usare tutte le accortezze necessarie per evitare lo spandimento involontario dei sedimenti rimossi.

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare costantemente il controllo e la manutenzione del sito appositamente attrezzato per il deposito provvisorio dei sedimenti rimossi. L'Appaltatore è tenuto altresì ad effettuare la movimentazione dei trovanti con la massima cura al fine di evitare il danneggiamento del sistema di impermeabilizzazione presente sul fondo del sito nonché del sistema di raccolta/gestione dell'acqua proveniente dall'eventuale drenaggio residuo. In caso di eventuale danneggiamento, l'Appaltatore dovrà effettuare il ripristino, a propria cura e spese, senza che possa avanzare alcuna pretesa.

- 1) I trovanti rimossi dal fondale dovranno essere scaricati dal mezzo nautico marittimo nel sito appositamente attrezzato per il deposito temporaneo e provvisorio (di seguito brevemente indicato come "sito attrezzato") con l'ausilio delle attrezzature presenti a bordo dello stesso mezzo marittimo e/o con gru posta in banchina avente sbraccio adeguato e dotata di benna mordente.
- 2) Durante le operazioni di carico e di scarico dei trovanti rimossi dovrà essere utilizzato un telo impermeabile di protezione dell'area circostante di carico e di scarico al fine di evitare fenomeni di spandimento involontario dei sedimenti rimossi al di fuori del sito attrezzato.

- 3) L'Appaltatore dovrà procedere, al termine delle attività di conferimento dei trovanti rimossi ad un idoneo impianto autorizzato, alla pulizia finale dell'area in cui è stato allestito il sito attrezzato per il deposito temporaneo e provvisorio dei sedimenti rimossi e allo smontaggio del sito stesso comprendente il conferimento ad un idoneo impianto autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.
- 4) Gli automezzi impiegati per il conferimento dei trovanti all'impianto di smaltimento dovranno essere idonei al trasporto terrestre di rifiuti e dovranno essere dotati di cassoni a tenuta al fine di evitare fenomeni di dispersione del materiale durante il trasporto all'impianto stesso. Durante le operazioni di carico sui mezzi autorizzati dovrà essere utilizzato un telo impermeabile di protezione dell'area circostante di carico al fine di evitare fenomeni di spandimento involontario del materiale rimosso.
- 5) L'Appaltatore è tenuto altresì ad effettuare la doppia pesatura del mezzo scarico (in entrata al porto) e del mezzo carico (in uscita dal porto) per la determinazione del quantitativo di materiale rimosso conferito all'impianto, presso le pese autorizzate situate in prossimità del cantiere, di tutti i mezzi utilizzati per il trasporto di materiale all'impianto di smaltimento autorizzato. La pesatura dovrà altresì essere effettuata in entrata (mezzo carico) e in uscita (mezzo scarico) dall'impianto autorizzato per tutti i mezzi utilizzati per il trasporto. Copia dei bollettini delle pesate effettuate dovrà essere consegnata alla D.L. per essere allegata ai documenti relativi alla contabilità del lavoro.

L'Appaltatore sarà, a tutti gli effetti, il produttore/detentore di tutto il materiale da rimuovere e sarà pertanto responsabile della gestione dello stesso per quanto riguarda le operazioni di rimozione, il carico del materiale sugli automezzi autorizzati, il trasporto e la consegna del materiale presso l'impianto di smaltimento autorizzato e sarà tenuto alla organizzazione di tutte le attività necessarie all'intero ciclo di gestione, inclusa la compilazione del Formulario di identificazione dei rifiuti e del Registro di carico e scarico.

L'Appaltatore dovrà altresì consegnare alla D.L. copia fotostatica di tutti i formulari contenenti l'attestazione di avvenuta consegna all'impianto autorizzato (timbro e firma del titolare dell'impianto).

L'Appaltatore è libero di individuare l'impianto o gli impianti autorizzati che riterrà idonei e di sua convenienza a qualsiasi distanza dal cantiere per il conferimento di tutti i sedimenti rimossi senza che possa avanzare alcuna richiesta o senza che ciò comporti diritto al riconoscimento di maggiori oneri, compensi o indennizzi di qualunque natura né all'incremento del prezzo di elenco

dedotto del ribasso d'asta.

Al termine delle operazioni di rimozione e di smaltimento, al fine di comprovare l'avvenuta consegna dei sedimenti rimossi all'impianto di smaltimento autorizzato, la copia fotostatica di tutti i formulari verrà trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all'ARTA Abruzzo.

Al termine delle operazioni di rimozione e di smaltimento, verrà altresì trasmessa all'ARTA la copia delle autorizzazioni dei mezzi di trasporto e degli impianti di smaltimento utilizzati.

Art. 3.9

NORME PARTICOLARI PER IL TRASPORTO ED IMMERSIONE IN MARE DEI SEDIMENTI DRAGATI

Il materiale proveniente dalle operazioni di dragaggio, al netto degli eventuali trovanti, e giudicato idoneo dalla Direzione Lavori ad essere immerso in mare nel sito "ABR01D – Subarea 2" ai sensi del "Decreto PNM-DEC-2011-0000573 del 20/09/2011", dovrà essere conferito alla suddetto sito di immersione tramite idonei mezzi marittimi senza perdite durante il tragitto di avvicinamento e ritorno. Le operazioni di immersione da eseguirsi esclusivamente all'interno della suddetta Subarea 2 dovranno essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal "Decreto PNM-DEC-2011-0000573 del 20/09/2011".

I mezzi marittimi impiegati per le operazioni di trasporto e scarico in mare aperto del materiale dragato devono essere dotate di un sistema di posizionamento satellitare con tele-trasmissione automatica e in continuo per il controllo in remoto (da parte della D.L. e/o Autorità Marittima) delle rotte seguite e delle zone di immersione. I suddetti mezzi devono comunque essere in grado di impedire la dispersione del materiale stivato nell'ambiente marino circostante.

Art. 3.10

SITO ATTREZZATO PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI SEDIMENTI RIMOSI

Preliminarmente alle attività di rimozione degli eventuali trovanti presenti nei fondali interessati dai lavori di dragaggio, dovrà essere realizzato un apposito sito per la decantazione ed il deposito temporaneo di questi. Il sito, la cui ubicazione ed estensione sono indicate nell'apposito elaborato grafico del progetto esecutivo, dovrà essere predisposto sull'esistente banchina di Levante in una zona preventivamente autorizzata dall'Autorità Marittima e dovrà essere organizzato e suddiviso in almeno due sub-aree in modo da potervi sistemare e gestire il materiale proveniente dalle operazioni

di rimozione, in forma di cumoli di altezza massima pari a 2,0 m, assicurandone il completo drenaggio, anche con fasi lavorative alternate nel tempo.

Il progetto esecutivo prevede di utilizzare la struttura perimetrale preesistente lungo la banchina di levante del porto di Pescara costituita da elementi di calcestruzzo (moduli tipo new-jersey) prefabbricati e giustapposti delimitanti un'area rettangolare di 12x36 m. Si dovrà comunque adeguare quest'area, per renderla idonea al successivo stoccaggio temporaneo dei "trovanti", distinguendo le seguenti lavorazioni:

- pulizia del piano e delle pareti interne;
- stesa di teli in HDPE di caratteristiche adeguate posti in opera al fine di assicurare la perfetta tenuta idraulica.

Per tutta la durata dei lavori sarà cura dell'Appaltatore assicurare la piena efficienza del suddetto sito attrezzato. In particolare si dovrà impedire la perdita di acque scolanti e/o dispersione di polveri nell'ambiente circostante. La gestione delle eventuali acque di scolo che dovessero depositarsi all'interno di quest'area si intendono a carico dell'Appaltatore che al termine dei lavori dovrà comunque assicurare il ripristino dello stato dei luoghi senza alcun aggravio tecnico e soprattutto economico per l'Amministrazione.

Art. 3.11

LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà alla determinazione e approvazione dei nuovi prezzi con le norme dell'art. 163 del DPR 207/2010, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 132 del D.Lgs. 163/2006.